

N. R.G. 52399/2019



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Luciana Sangiovanni, letto il ricorso ex. art. 700 c.p.c. proposto da _____, nata in Etiopia il .. 1986, nei confronti del Ministero Degli Interni e Questura di Roma non costituiti, osserva quanto segue:

La ricorrente, cittadina etiope, destinataria di un provvedimento giurisdizionale di riconoscimento dello status di rifugiato, in prossimità della data di scadenza del permesso di soggiorno si è rivolta alla Questura di Roma al fine di ottenere il rinnovo del titolo. Tuttavia, contestualmente alla ricezione dell'istanza di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno la questura le ha notificato una comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis L.241/90 con la quale ha evidenziato che la richiesta era *“incompleta e carente della seguente documentazione: iscrizione anagrafica c/o un indirizzo reale”* e che, pertanto, intendeva procedere al rifiuto del rinnovo.

Nonostante le istanze di intimazione al rilascio e i solleciti dell'avvocato di parte ricorrente, il quale ha evidenziato che la richiedente è residente insieme con i figli e la madre in Roma alla Via Modesta Valenti n. 5/a e di fatto in Via _____ la Questura di Roma è rimasta silente.

In ordine al *fumus boni iuris* della domanda cautelare la richiedente ha evidenziato che ai sensi dell'art. 5 D.Lgs 25/2008 la competenza per l'eventuale revoca e cessazione dello status di rifugiato spetta esclusivamente alla Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo e che, pertanto, la Questura non possiede alcun potere discrezionale in materia.

Inoltre, la richiedente ha eccepito che la normativa vigente in materia di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno non occorre alcuna iscrizione anagrafica essendo, invece, sufficiente la prova della dimora effettiva cui la residenza *“convenzionale”* del Comune di Roma in Via Modesto Valenti n. 21/a è del tutto equiparabile, in quanto appositamente prevista per le persone senza fissa dimora abitualmente presenti sul territorio comunale.

A riguardo, deve osservarsi che l'art. 2, c. 3 della legge 1228/54^o (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente), come modificato dalla legge 15 luglio 2009 n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), in relazione all'obbligo di richiedere la iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale stabilisce che la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio, ossia che vi ha eletto domicilio e dimostrato una effettiva presenza. Così disciplinando il legislatore ha configurato un diritto soggettivo in capo alla ricorrente (cfr. Cass n.108 del 1968, Cass. S.U. n. 499/2000), potendosi ritenere l'indirizzo virtuale che i comuni assegnano ai senza fissa dimora, uno strumento di attuazione di un diritto della persona (il diritto ad esercitare i diritti che discendono dalla residenza) che non può costituire un ostacolo all'esercizio di tali diritti, ivi compreso quello al rinnovo del permesso di soggiorno.



Secondo la già menzionata disciplina, al momento della richiesta di iscrizione, la persona è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio: pertanto al Comune, e non alla Questura, spetta verificare che l'interessato sia effettivamente dimorante nel proprio territorio e quindi provvedere alla sua iscrizione anagrafica.

Pertanto, a ben vedere, a fronte del provvedimento giudiziale che dichiara il diritto di uno straniero all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione internazionale, non residua alcun margine di discrezionalità in capo alla Questura, che deve pertanto procedere al rilascio del titolo (Cass. SSUU, ord. n. 11535/09; Cass. n. 26641/2016; Cass. n. 16221/2012; Cass. n. 26481/2011).

Quanto al periculum in mora, è sufficiente rilevare che il permanere della situazione di sospensione della posizione della ricorrente sul territorio, oltre a impedire il godimento e l'esercizio effettivo dei diritti fondamentali connessi allo status, quali diritto alla salute, il diritto di accedere alle prestazioni di assistenza sociale, di muoversi liberamente etc..., preclude la possibilità di rinnovare il contratto di lavoro in essere e di reperire una sistemazione alloggiativa regolare.

In ragione dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite sono dichiarate irripetibili.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla Questura di Roma l'immediato rilascio in favore della ricorrente di un permesso di soggiorno per rifugiato politico;

Spese irripetibili.

Roma, 18.9.2019

IL GIUDICE

Luciana Sangiovanni

